



PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI AZIENDALI E SETTORIALI / TERRITORIALI

Avviso n. 2 / 2013

INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI COLPITE DA CRISI AZIENDALE E RIVOLTI AI LAVORATORI A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

Data di pubblicazione: 30/04/2013

Scadenza: 31/12/2013

Documento	Revisione	Referente
AF-Avviso-2/2013	Rev.2	AF
<i>Delibera CDA del 5/4/2013</i>		

INDICE

<i>PREMESSA</i>	2
1. Quadro normativo di riferimento.....	2
2. Finalità generali	3
3. Ambito tematico degli interventi	3
4. Enti beneficiari degli interventi	3
5. Destinatari degli interventi	4
6. Soggetti Attuatori dei Piani formativi.....	4
7. Interventi finanziabili.....	6
8. Accordo tra le Parti Sociali.....	7
9. Risorse finanziarie	9
10. Parametri e costi ammissibili.....	9
11. Regime di aiuti e cofinanziamento	11
12. Termini e modalità per la presentazione dei Piani formativi.....	14
13. Documentazione da presentare in sede di Domanda di finanziamento	14
14. Valutazione e approvazione dei Piani	15
16. Attuazione dei Piani formativi.....	15
16. Modalità di erogazione del finanziamento	15
17. Controlli dei Piani formativi.....	16
18. Obblighi dei Soggetti attuatori e condizioni contrattuali.....	17
19. Tutela della privacy	18
20. Assistenza alla presentazione dei Piani da parte di FONDER	18

PREMESSA

FONDER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'01/09/05.

Con l'Avviso n. 2/2013, Fonder intende sostenere la realizzazione, da parte delle aziende aderenti colpite dalla crisi economica e sociale che attanaglia il nostro Paese, di Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con particolare riferimento all'adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori con contratto di solidarietà o che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

L'Avviso è emanato anche nel solco della Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (20/12/2011), che riconosce “il contributo sostanziale che l'apprendimento degli adulti può apportare allo sviluppo economico - aumentando la produttività, la competitività, la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità.”

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– *Normativa comunitaria*

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008

Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006

Comunicazione della Commissione europea COM(2008)800: Un Piano europeo di ripresa economica

Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01: Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

– *Normativa nazionale*

Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all'utilizzo delle risorse di start up, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 marzo 2006

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004.

Linee guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004

Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003

Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003

Legge n. 388 del 2000, articolo 118 e s.m.i.

Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010)

Legge 92/2012: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Circolare INPS numero 128 del 02-11-2012.

– *Disposizioni di FONDER*

Statuto

Regolamento

Piano Operativo di Attività

Manuale di gestione

Decisioni e Comunicazioni del Fondo / FAQ / Documenti procedurali di gestione (es. Guida Fonderweb).

2. FINALITÀ GENERALI

Per attività di formazione continua si intendono gli Interventi promossi da imprese con o senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative e aziende di ispirazione religiosa, per accompagnare i processi di rafforzamento di competitività, trasformazione e ristrutturazione, soprattutto in relazione all'attuale momento di crisi produttiva ed occupazionale. Tali azioni sono rivolte ai lavoratori, al fine di adeguare e/o elevare le professionalità e le competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo, rafforzandone l'occupabilità e riducendo i rischi di espulsione dal mercato del lavoro. L'Avviso 02/13 prevede lo stanziamento di risorse per la realizzazione di piani formativi rivolti esclusivamente a imprese/enti, aderenti a Fonder, che versano in una particolare condizione di difficoltà economica ed occupazionale, che si manifesta con la presenza al proprio interno di:

- contratti di solidarietà difensiva,
- lavoratori per i quali sia stata effettuata domanda o stiano fruendo di ammortizzatori sociali anche in deroga.

3. AMBITO TEMATICO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi promossi devono avere come obiettivo, oltre al rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori, l'aumento della capacità dell'impresa di rispondere ai bisogni dell'utenza e di erogare un servizio qualitativamente elevato.

Pertanto, l'Avviso 02/13, fermo restando che esso ha come obiettivi prioritari generali la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori, individua alcune tematiche specifiche ma non vincolanti per la presentazione dei Piani formativi ritenute di particolare valenza formativa:

- a. sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori;
- b. accrescimento, riqualificazione, occupabilità;
- c. qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni;
- d. tecniche di relazione e comunicazione;
- e. innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto dell'attività lavorativa;
- f. tutela dei dati personali.

Le predette tematiche non costituiscono priorità in sede di valutazione, ma rappresentano indicazioni che Fonder reputa opportuno evidenziare.

4. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro aderenti a Fonder, con personale dipendente per il quale si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi.

La partecipazione agli Interventi finanziati degli Enti suddetti in qualità di beneficiari della formazione per i propri lavoratori è da considerarsi sempre a livello di Ente giuridico (p.e. in caso di Casa/Istituto appartenente ad una Congregazione, il beneficiario del Piano formativo è l'Ente

giuridico - la Congregazione stessa - seppure le attività trovino attuazione in una sua Casa/suo Istituto).

5. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli Interventi i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
- lavoratori religiosi;
- lavoratori co.co.pro.;
- apprendisti.

In considerazione dell'eccezionalità della congiuntura economica e produttiva, possono essere destinatari della formazione lavoratori soggetti a procedure di mobilità in aziende aderenti al Fondo e/o a lavoratori collocati in mobilità ma che, a seguito della formazione, vengano assunti entro il 2014 in imprese iscritte a Fonder.

Si precisa che non hanno accesso ai finanziamenti del Fondo le matricole attive di aziende che non risultano versanti lo 0,30 per i propri lavoratori in base alle informazioni del database INPS di cui dispone Fonder (cfr. file di ripartizione delle quote di adesione):

- a. cessate;
- b. sospese;
- c. revocate;
- d. matricole non versanti con riferimento ai DM10 corrispondenti alle ultime 6 ripartizioni come da estratto conto aziendale fornito al Fondo dall'INPS.

Nel caso di nuove aziende/matricole aderenti e per le quali non sono presenti importi nell'estratto conto INPS, Fonder procederà nel seguente modo:

- d1) in sede di presentazione del Piano formativo, assegnazione all'azienda della classe dimensionale, e quindi del relativo importo richiedibile, sulla base del numero di lavoratori dichiarati nell'UNIEMENS con cui si aderisce al Fondo;
- d2) successivamente, a seguito dell'aggiornamento dell'estratto conto aziendale, relativo alle matricole INPS considerate, la classe dimensionale dell'azienda sarà adeguata ai dati ufficiali comunicati dall'INPS e riferiti al numero di lavoratori effettivamente versanti lo 0,30;
- d3) a seguito di quanto previsto al punto d2), qualora risulti modificata in diminuzione la classe dimensionale tale da influire sull'importo massimo richiedibile dall'azienda, conseguentemente il finanziamento Fonder imputato a detto Ente beneficiario si ridurrà della quota corrispondente.

6. SOGGETTI ATTUATORI DEI PIANI FORMATIVI

Come indicato nel POA ed in coerenza con la C.M. n. 36 del 18 novembre 2003 del MLPS, possono accedere ai finanziamenti di Fonder, in qualità di Soggetti attuatori, le seguenti tipologie di soggetti:

1. gli Enti beneficiari degli interventi per le attività rivolte unicamente ai propri lavoratori;

2. gli Organismi di formazione, esplicitamente delegati dagli Enti beneficiari aderenti a Fonder e coinvolti nel Piano formativo, che dimostrino alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - A. accreditati presso le singole Regioni o Province autonome;
 - B. enti cui sono associati i soggetti aderenti a Fonder (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (Direttiva ministeriale 90/2003) e contestualmente siano in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37;
 - C. finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale nel loro statuto ed applichino, contestualmente, un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

Si precisa che la certificazione di qualità deve essere attestata da organismo di certificazione accreditato dall'Ente italiano di accreditamento, ACCREDIA, o da un organismo equivalente membro del network europeo EA - *European Co-operation for Accreditation*.

Per poter presentare Piani formativi, i Soggetti attuatori, sia gli enti di formazione che le aziende contestualmente attuatrici e beneficiarie del Piano formativo, devono essere preventivamente accreditati presso Fonder, secondo le procedure di accreditamento stabilite dal Fondo.

A seguito dell'accREDITAMENTO, i Soggetti attuatori riceveranno da Fonder la username e la password di accesso all'area loro riservata per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi.

I Piani formativi possono essere presentati anche in PARTNERSHIP, fermo restando che il capofila della partnership deve essere un organismo di formazione di cui al precedente Punto 2.

I. SOGGETTI PARTNER

Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto (*rectius*, nel formulario presentato a Fonder per il finanziamento del Piano) o da soggetti per i quali intercorre con il Soggetto attuatore un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. **Il Soggetto attuatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti di Fonder;**
- in quanto partecipanti diretti all'attività, Soggetto attuatore e Partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- il Partner presenterà fattura o nota di debito intestata al Soggetto attuatore del contributo pubblico relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza.

Va in ogni caso sottolineato che Fonder rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra Soggetto attuatore ed eventuali Partner.

Non può essere inserito un Soggetto partner successivamente all'approvazione del Piano da parte di Fonder.

II. SOGGETTI DELEGATI

Il Soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività del Progetto formativo, attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

La delega a soggetti terzi della gestione delle attività progettuali (non intendendosi per tali le persone fisiche) è di norma vietata. E' possibile la deroga a tale divieto se limitata a casi particolari e debitamente motivati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito. L'autorizzazione alla deroga a tale divieto deve essere esplicitamente richiesta e dettagliata in sede di presentazione del Piano formativo nell'apposita sezione del Formulario, al fine di poterne valutare l'ammissibilità. Solo in casi eccezionali e motivati la delega può essere richiesta prima dell'avvio attività.

In ogni caso, per Fonder risulta responsabile il Soggetto attuatore anche per tutte le attività delegate.

Per la richiesta di delega i Soggetti attuatori devono attenersi ai seguenti criteri:

- deve essere prevista per apporti integrativi specialistici di cui gli enti presentatori non possono disporre in maniera diretta;
- il soggetto delegato deve possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento affidato, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione. Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività;
- l'importo della delega deve essere specificato nella richiesta di finanziamento e non deve superare il 30% del valore del costo del Piano formativo. La percentuale della somma delegata deve rispettare la soglia del 30% del valore del costo del Piano formativo, anche nel caso di riduzione del numero di progetti del Piano approvato;
- i parametri di spesa delle attività delegate non possono superare i massimali previsti da Fonder.

In ogni caso la delega non può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione.

III. SEDI FORMATIVE

Le attività formative possono essere svolte dai Soggetti attuatori anche in sedi occasionali, pure al di fuori del proprio ambito regionale qualora la tipologia di Piano formativo lo richieda, purché tali sedi siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e salute per lo svolgimento di attività formative e abbiano in dotazione i necessari supporti organizzativi e didattici: aule utilizzabili per la didattica e relativa strumentazione tecnica (computer ed altri supporti multimediali).

7. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il presente Avviso riguardano la realizzazione di Piani formativi che, concordati tra le Parti Sociali, concorrano a migliorare la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori coinvolti e/o la loro professionalità, relativamente alle seguenti tipologie:

- **Piani formativi aziendali;**
- **Piani formativi settoriali;**
- **Piani formativi territoriali.**

<i>Principali definizioni</i>	
Piano formativo:	E' un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Ciascun Piano formativo deve essere coerente con finalità, obiettivi ed indicazioni del presente Avviso. Ad ogni Piano formativo possono afferire uno o più Progetti formativi.
Progetto formativo:	E' una componente indivisibile che identifica un complesso di attività programmate, delimitate in termini temporali e finanziari, orientate al raggiungimento di determinati obiettivi formativi che fanno riferimento alle finalità perseguite dal Piano formativo.
Attività formativa:	Riguarda le vere e proprie azioni corsuali rivolte esclusivamente ai lavoratori. Costituisce elemento obbligatoriamente presente nel Progetto formativo. Comprende l'erogazione di attività informative e formative mediante seminari, corsi di formazione in aula e in FAD.
Piano formativo aziendale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che coinvolgono un singolo Ente beneficiario.
Piano formativo settoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 5 Enti beneficiari che operano in uno stesso settore produttivo.
Piano formativo territoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 5 Enti beneficiari di settori produttivi diversi, operanti in uno stesso territorio o ambito geografico.

Certificazione da rilasciare ai lavoratori formati

Il Soggetto attuatore deve garantire che per ogni singolo Progetto si attestino/certifichi ad ogni partecipante la formazione svolta.

Il Soggetto attuatore è tenuto a consegnare ad ogni lavoratore l'Attestato di partecipazione al Progetto, utilizzando il modello messo a disposizione dal Fondo. Tale attestato, compilato e firmato, deve essere consegnato ai partecipanti entro la conclusione del Piano formativo.

La scelta di ulteriori attestazioni/certificazioni, dipendenti dalle specificità dell'intervento formativo, è demandata al Soggetto attuatore e deve essere esplicitata in sede di presentazione del Piano.

8. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI

Tutti i Piani formativi devono essere elaborati sulla base di un Accordo scritto tra le Parti sociali, datoriale e sindacali, nel quadro delle Organizzazioni che fanno riferimento alle categorie firmatarie del CCNL applicato.

Tale Accordo tra le Parti Sociali è elemento obbligatorio in sede di presentazione di tutti i Piani formativi ed indispensabile ai fini dell'ammissibilità del Piano.

In relazione al presente Avviso, oltre all'accordo di condivisione del Piano tra le Parti sociali, è necessario accludere o copia del documento che attesti la procedura di accesso agli ammortizzatori sociali nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione del Piano a Fonder, ovvero copia del contratto di solidarietà difensiva, sottoscritto secondo la procedura prevista.

PIANO AZIENDALE

Nel caso di Piano aziendale, la firma per la parte sindacale è di competenza della Rappresentanza sindacale in impresa RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), ove esistente, o RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) (se l'accordo è firmato da RSA o RSU, deve essere presentata a Fonder la nomina da parte dell'OO.SS. di appartenenza di ogni firmatario dell'accordo)

e per la parte datoriale dell'Associazione firmataria del CCNL applicato, nei suoi diversi livelli di rappresentanza, oppure del Rappresentante Legale dell'azienda beneficiaria o suo delegato. In mancanza di RSA l'Accordo deve essere sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL **prevalente**¹, con riferimento al livello territoriale competente. Per i Piani formativi aziendali che coinvolgono una singola Regione, si fa riferimento al livello provinciale o regionale. Per i Piani formativi che coinvolgono più regioni, si fa riferimento al livello nazionale.

Qualora a livello aziendale, in assenza di RSU, la rappresentanza sindacale che sigla il Piano (RSA) sia parte delle Organizzazioni CGIL, CISL, UIL, il Soggetto attuatore deve richiedere la condivisione del Piano per iscritto anche a quelle mancanti almeno 7 giorni lavorativi prima della presentazione del Piano a Fonder, via fax con ricevuta di buon esito dell'invio o con posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna al destinatario, con in allegato la *Scheda di sintesi del Piano e dei Progetti* del Formulario di presentazione. Tale parere deve pervenire per iscritto al Soggetto attuatore, anche via fax, entro **7 giorni** lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte delle OO.SS. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato. Il Soggetto attuatore deve indicare nel testo dell'Accordo i riferimenti di ogni invio via fax o posta certificata (data di avvenuta consegna), allegando al Piano formativo presentato copia delle ricevute di inoltro/consegna. La condivisione del Piano da parte di tutte e tre le Organizzazioni CGIL, CISL e UIL va garantita anche quando è assente una RSA in azienda.

Si sottolinea che il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto e timbrato da almeno da UNA Organizzazione sindacale, anche qualora si opti per l'invio del Piano alle Parti sociali tramite fax o posta certificata.

Nel caso di accordo condiviso con una organizzazione sindacale diversa da CGIL, CISL e UIL è obbligatorio che

- sia comunque stata espletata la procedura di condivisione con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, nei termini e con le modalità sopra descritte;
- l'accordo sia contestualmente timbrato e firmato da almeno UNA delle organizzazioni fra CGIL, CISL e UIL, socie fondatrici di Fonder.

PIANO SETTORIALE/TERRITORIALE

Nel caso di Piani settoriali/territoriali, la firma per la parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL **prevalente** con riferimento al livello territoriale competente e, per la parte datoriale, dell'Associazione firmataria del CCNL applicato, nei suoi diversi livelli di rappresentanza.

Qualora si chieda la condivisione del Piano ad una delle Organizzazioni fra CGIL, CISL, UIL, il Soggetto attuatore deve richiederlo per iscritto anche alle due mancanti almeno 7 giorni lavorativi prima della presentazione del Piano a Fonder, via fax con ricevuta di buon esito dell'invio o con posta certificata con ricevuta di avvenuta consegna, con in allegato la *Scheda di sintesi del Piano e dei Progetti* del Formulario di presentazione. Tale parere deve pervenire per iscritto al Soggetto attuatore, anche via fax, entro **7 giorni** lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte delle OO.SS. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato. Il Soggetto attuatore deve indicare nel testo dell'Accordo i riferimenti di ogni invio via fax o posta elettronica certificata (data di avvenuta consegna), allegando al Piano formativo presentato copia delle ricevute di inoltro/consegna.

¹ Per CCNL prevalente applicato s'intende il contratto applicato alla maggior parte dei lavoratori che si vuole porre in formazione.

Si sottolinea che il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto almeno da UNA Organizzazione sindacale, anche qualora si opti per l'invio del Piano alle Parti sociali tramite fax o posta certificata.

Nel caso di accordo condiviso con una organizzazione sindacale diversa da CGIL, CISL e UIL è obbligatorio che

- sia comunque stata espletata la procedura di condivisione con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, nei termini e con le modalità sopra descritte;
- l'accordo sia contestualmente timbrato e firmato da almeno UNA delle organizzazioni fra CGIL, CISL e UIL, socie fondatrici di Fonder.

9. RISORSE FINANZIARIE

L'importo delle risorse stanziato dal Fondo per il presente Avviso ammonta a complessivi euro **500.000,00**. I Piani sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Il CdA si riserva la facoltà di deliberare l'aumento delle risorse stanziato.

10. PARAMETRI E COSTI AMMISSIBILI

Il Piano formativo comprende, a seconda delle tipologie, uno o più Progetti formativi organicamente collegati tra loro e ad esso riferiti. Il Progetto formativo è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano formativo.

Il contributo massimo erogabile da Fonder ad ogni Ente giuridico, al netto dell'eventuale co-finanziamento privato, è stabilito con riferimento alla classe dimensionale dell'azienda definita dal numero di lavoratori dipendenti per i quali l'azienda versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), così come rilevato dall'ultimo database INPS di ripartizione delle quote di adesione ricevuto dal Fondo.

Tale importo è il massimo di cui l'azienda può beneficiare nel quadro del presente Avviso, a prescindere dal numero e tipologia di Piani in cui è presente, dalle scadenze dell'Avviso nelle quali concorre e dalla Linea di finanziamento considerata.

L'importo massimo richiedibile a Fonder da ciascun Ente beneficiario è riportato nella tabella sottostante:

Importo max richiedibile dall'Ente giuridico	N. dipendenti da	a
€ 1.200,00	1	3
€ 2.400,00	4	9
€ 3.840,00	10	15
€ 5.700,00	16	30
€ 9.020,00	31	50
€ 14.040,00	51	100
€ 17.040,00	101	150
€ 24.010,00	151	250
€ 40.000,00	251	e oltre

Il finanziamento Fonder di un Piano settoriale e/o territoriale non può superare l'importo di 75.000,00 €.

Ogni Piano formativo deve rispettare obbligatoriamente i seguenti parametri per risultare ammissibile:

- a. Per ogni Progetto, in sede di presentazione, il numero di partecipanti all'Attività formativa è minimo 8 e massimo 30 lavoratori.
- b. Il costo base di ogni Progetto del Piano, al netto del co-finanziamento privato, è pari a:
 1. parametro massimo di 160,00 euro per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 8 e massimo 20 partecipanti;
 2. parametro massimo di 180,00 euro per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 21 e massimo 30 partecipanti;
 3. è possibile prevedere ulteriori partecipanti oltre le 30 unità, sempre di lavoratori delle aziende coinvolte nel piano formativo ed aderenti a Fonder. La frequenza di detti allievi è registrata su apposito registro da conservarsi presso la sede consuale. I costi per gli ulteriori allievi oltre i 30 non sono computabili nell'ambito della pianificazione economica e finanziaria del progetto.
- c. Per ogni Progetto la durata dell'Attività formativa va da un minimo di 12 ore ad un massimo di 50 ore.
- d. Il Piano economico-finanziario del Progetto e quello di Piano si articola nelle seguenti Macrovoce: A. Preparazione; B. Realizzazione, Diffusione risultati, Direzione, Controllo, Valutazione; C. Costi di gestione e funzionamento (costi indiretti²).
- e. La macrovoce **A. Preparazione**, in nessun caso, può essere superiore al 10% della somma degli importi delle altre macrovoci di spesa. La macrovoce **C. Costi di gestione e funzionamento**, in nessun caso, può superare il 10% della somma degli importi delle altre macrovoci di spesa.
- f. Ogni Progetto è ritenuto valido se non meno di 8 lavoratori hanno frequentato almeno il 70% delle ore/corso. In caso di invalidità, il finanziamento del progetto in questione è revocato.
- g. Il progetto non subisce riparametrazione se in sede di attuazione il numero di allievi oscilla all'interno della medesima fascia di finanziamento del costo/ora formazione:
 - tra 8 e 20 allievi: 160,00 euro costo/ora;
 - tra 21 e 30 allievi: 180,00 euro costo/ora.

Esempio: supponiamo che in sede di presentazione il numero di allievi indicati sia uguale o superiore a 20 e che i formati (cioè gli allievi che alla fine della formazione hanno frequentato per più del 70% delle ore), scenda al di sotto dei 21, in questo caso il progetto

² I costi indiretti ammissibili sono quelli che, nel rispetto delle condizioni del presente Avviso e del Manuale di Gestione, non possono essere né identificati come costi specifici direttamente connessi alla realizzazione dell'azione né direttamente imputabili a essa, ma che sono comunque stati sostenuti nel corso della realizzazione del progetto. Essi non possono comprendere alcun costo diretto ammissibile (macrovoce A e B) e **non hanno bisogno di essere giustificati mediante documenti contabili**.

Esempi di costi indiretti:

1.	Consulenze specialistiche (contabilità, contrattuale, fiscale)
2.	Canoni affitto immobili dove si svolge l'amministrazione del progetto, condominio
3.	Telefono e connessioni INTERNET
4.	Spese postali
5.	Elettricità e Forza motrice (GAS, GASOLIO, etc.), Acqua
6.	Fornitura per ufficio
7.	Altro (es. Servizi di pulizia, Portineria, Tassa rifiuti)

subirà la riparametrazione sulla base del ricalcolo del costo/ora formazione che passerà da 180,00 euro a 160,00 euro.

- h. In caso di riparametrazione o di diminuzione degli allievi la percentuale dell'eventuale cofinanziamento privato deve rimanere sempre inalterata.
- i. Nell'ambito della Linea 1 di finanziamento, ogni Soggetto attuatore può presentare al massimo 1 Piano formativo settoriale / territoriale per scadenza. Il limite vale anche nel caso in cui un Ente giuridico si presenti in PARTNERSHIP, anche se non capofila. Nel caso un Ente risulti essere Soggetto attuatore e/o partner in due piani settoriali / territoriali presentati nella stessa scadenza, il secondo Piano presentato in ordine di tempo non sarà finanziabile.
- j. Il numero di ore destinate alla FAD (formazione a distanza), eventualmente prevista, non può essere superiore al 30% delle ore stabilite per l'attività formativa. In ogni caso, durante le ore di FAD deve essere prevista e retribuita la funzione del docente/tutor FAD, figura indispensabile per raggiungere gli obiettivi formativi dell'intervento.
- k. Il costo dei lavoratori in formazione durante l'orario di lavoro può essere:
 1. oggetto di finanziamento da parte di Fonder, nel rispetto dei parametri per il finanziamento dei Progetti formativi e della regolamentazione del regime di aiuti di stato scelto;
 2. utilizzato a copertura parziale o totale della quota dell'eventuale co-finanziamento privato.

Il rimborso ha l'obiettivo di permettere all'impresa di recuperare la mancata produttività del dipendente che, partecipando al percorso formativo, non svolge la ordinaria mansione lavorativa.

Si precisa che detto rimborso:

- è riconoscibile per le ore di effettiva partecipazione del lavoratore al percorso di formazione, anche se alla fine del percorso non rientra fra i "formati";
- l'impresa deve rispettare i massimali di cofinanziamento previsti dai regimi *de minimis* e di "aiuti alla formazione" di cui al paragrafo 12 dell'Avviso;
- il costo dei lavoratori destinatari del Progetto formativo per le attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro non è ammesso a rendiconto, a meno che le ore imputate al progetto risultino retribuite come da prospetto della busta paga, con evidenziazione separata;
- il costo dei lavoratori in formazione non può superare il 50% del costo complessivo di ogni singolo Progetto.

Si chiarisce che le somme percepite dai lavoratori in cassa integrazione non possono essere oggetto di rimborso da parte di Fonder, né costituire cofinanziamento privato dell'azienda beneficiaria della formazione in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* e alla formazione.

11. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti alla disciplina di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea e ai regolamenti di attuazione vigenti al momento della concessione dei contributi agli enti beneficiari. Si richiamano, in particolare:

- Aiuti alla formazione - Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008 che disciplina, tra l'altro, il nuovo regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2013. *In tal caso, sulla base delle caratteristiche*

dell'impresa, è definita la quota massima di finanziamento da poter ricevere e la relativa quota di co-finanziamento privato obbligatorio da inserire;

- Aiuti de minimis - Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d'importanza minore *de minimis*, con scadenza al 31 dicembre 2013. *E' possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento vigente;*
- Aiuti de minimis al settore della produzione agricola – Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L337 del 21.12.2007), relativo all'applicazione degli articoli 87/88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli³.

Gli Enti beneficiari della formazione devono optare espressamente per l'applicazione di un solo regime di aiuti, o “alla formazione” o “de minimis”, compreso gli aiuti all'agricoltura. **Il Piano formativo per il quale si chiede il finanziamento deve prevedere un'unica scelta circa il regime di aiuti applicabile. Gli Enti beneficiari coinvolti in uno stesso Piano formativo devono essere tutti nella condizione di poter optare per il medesimo regime di aiuti.**

Il Soggetto attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime di aiuti scelto dagli Enti beneficiari coinvolti nel Piano formativo.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime di aiuti “alla formazione”, Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni ivi previste, e in particolare della verifica che i suddetti contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato UE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel Regolamento (CE) n. 800/2008.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime *de minimis*, Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (CE) n. 1535/2007 (produzione primaria di prodotti agricoli), il Soggetto Attuatore deve verificare che l'impresa rilasci apposita dichiarazione attestante che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regime in questione. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti⁴.

Tavola 1. - Regime di Aiuti di stato: estratto

AI) REGIME 'DE MINIMIS' - REG.(CE) N.1998/2006

E' possibile accedere a detto regime se nel triennio precedente l'impresa non ha superato la quota massima di finanziamento pubblico ricevuto di € 200.000,00 a titolo di *de minimis*.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole.

³ Sono «prodotti agricoli» ai sensi del regolamento: “i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”.

⁴ Non possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente Avviso le imprese attive nei settori della:

a) pesca; b) acquacoltura; c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero

- l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Non possono infine accedere ai finanziamenti del presente Avviso le imprese che utilizzano i finanziamenti concessi come aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Ogni impresa non può usufruire in 3 anni di un finanziamento pubblico complessivo, assegnato sotto forma *de minimis*, superiore a € 200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Da tale calcolo sono invece esclusi i finanziamenti e contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova erogazione in regime *de minimis*, deve essere determinato l'ammontare dell'aiuto *de minimis* erogato durante i tre anni precedenti la dichiarazione da parte dell'Ente beneficiario.

Il massimale dell'aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma *de minimis*. Ciò non pregiudica la possibilità dell'Ente beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari.

Lo Stato membro informa esplicitamente l'Ente beneficiario della natura *de minimis* dell'aiuto e riceve dallo stesso le informazioni complete circa altri aiuti da essa ricevuti a titolo *de minimis* nei precedenti tre anni.

A2) REGIME DE MINIMIS APPLICATO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA- REG. (CE) 1535/2007

Il regolamento si applica alle imprese/datori di lavoro attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (così come indicati nell'Allegato I al trattato CE). L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa non può superare i 7.500,00 EURO nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

B) REGIME 'DI AIUTI ALLA FORMAZIONE' – REG.(CE) N.800/2008 DEL 6 AGOSTO 2008

In caso di scelta "aiuti di stato", in applicazione della normativa comunitaria per gli aiuti di stato, relativamente agli aiuti per la formazione professionale, la disciplina comunitaria distingue le azioni formative (a) rivolte a lavoratori di imprese, indipendentemente da finalità e contenuti, in:

- *interventi di formazione specifica*, comprendono insegnamenti teorico pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria;
- *interventi di formazione generale*, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

Le percentuali sono maggiorate del 10% (b) se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili:

1. «Lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

2. «Lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

3. «Lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Ciò premesso la **quota massima di finanziamento FONDER ricevibile** (a+b), rispetto al costo totale del Piano formativo, è quella indicata nella tabella seguente:

Dimensione impresa	Formazione (% max)		Maggiorazione (% max) (b)	Quota massima di finanziamento ricevibile dall'ente/impresa (max 80%) (a+b)
	specifico	generale		
o GRANDI IMPRESE	25	60	10	(a+b)
o MEDIE IMPRESE	35	70	10	(a+b)
o PICCOLE IMPRESE	45	80	10	(a+b)

DIMENSIONE DELLE IMPRESE

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Allegato I al Reg. CE 800/2008) si riporta la definizione di PMI:

Art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

12. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

L'Avviso prevede le seguenti scadenze ed il relativo budget:

sportello aperto dal __/__/2013 al 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse.

La domanda di finanziamento del Piano formativo è inoltrata telematicamente dai Soggetti attuatori a Fonder tramite fonderweb.

Il formulario di presentazione del Piano formativo deve essere elaborato, salvato e presentato tramite fonderweb, con gli allegati richiesti. La modulistica da allegare al formulario è disponibile sul sito www.fonder.it. Essa deve essere scaricata e compilata per poi essere scannerizzata e caricata (upload) su fonderweb.

La documentazione di richiesta finanziamento va presentata, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica predisposta da Fonder.

Il sistema telematico fonderweb registrerà data e ora di consegna della richiesta di finanziamento.

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di modificare i tempi e le date del presente Avviso nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, utilizzando la medesima tipologia di pubblicazione.

13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Sono documenti da consegnare obbligatoriamente in sede di presentazione dei Piani tramite upload e invio su fonderweb, pena la inammissibilità della richiesta di finanziamento, i seguenti documenti:

1. Domanda di finanziamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante del Soggetto attuatore (All.1). Nel caso il Piano formativo preveda uno o più PARTNER, la domanda deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei soggetti partner, accludendo alla documentazione consegnata a Fonder copia dei documenti d'identità dei cofirmatari.
2. Formulario del Piano formativo, compilato, salvato ed inviato tramite fonderweb, con acclusi gli allegati di cui al presente paragrafo.
3. Convenzione sottoscritta dal Soggetto attuatore (All.2).
4. Accordo tra le Parti Sociali (All.3).
5. Copia dell'accordo di domanda/ammissione agli ammortizzatori sociali, ovvero copia del contratto di solidarietà difensiva, sottoscritti secondo le procedure previste.
6. *(nel caso in cui il soggetto attuatore sia Organismo di formazione diverso dall'Ente beneficiario della formazione)* Delega di ogni Ente beneficiario al Soggetto attuatore sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità del firmatario (All.4).
7. Curriculum Vitae del Responsabile del Piano formativo sottoscritto (nel curriculum è **obbligatorio** indicare, pena l'impossibilità di assegnare il punteggio di cui al criterio di valutazione 1.2, l'esperienza come figura di coordinamento/direzione in progetti finanziati con risorse pubbliche. In particolare, vanno esplicitate le seguenti informazioni: funzione (coordinamento o direzione), annualità di attuazione del progetto finanziato, amministrazione/ente erogatore del finanziamento pubblico).
8. *(nel caso di piani presentati in partnership)* Copia dello statuto e atto costitutivo dei soggetti PARTNER di piano.
9. *(nel caso di piani presentati con soggetto delegato)* Copia dello statuto e atto costitutivo del/i Soggetto/i delegato/i.

14. VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI

I Piani formativi possono essere presentati a Fonder durante l'intervallo di apertura dello sportello. Man mano che i Piani sono presentati, essi sono soggetti unicamente a verifica di ammissibilità formale e saranno ammessi a finanziamento con comunicazione del Direttore.

I piani formativi saranno valutati e, eventualmente, ammessi al finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione a Fonder, fino ad esaurimento delle risorse previste.

15. ATTUAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

I Piani ammessi a finanziamento ai sensi del presente Avviso devono essere avviati, con procedura da effettuarsi su fonderweb, entro massimo 30 giorni solari dalla data di notifica del finanziamento e terminati entro 12 mesi dall'avvio delle attività di Piano, secondo le modalità stabilite nel Manuale di gestione, predisposto per l'Avviso 1/2013, e in altri documenti emanati da Fonder (cfr. Guida a Fonderweb).

L'avvio del Piano formativo si ha con l'inizio di almeno uno dei progetti formativi costituenti il Piano.

Per avvio del Piano formativo s'intende la prima lezione del progetto attuato per primo nel quadro del Piano.

La data di conclusione del Piano formativo coincide con l'ultima data di lezione dell'ultimo progetto attuato.

L'invio al Fondo del rendiconto del Piano formativo deve avvenire perentoriamente, tramite fonderweb, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Piano formativo, pena la revoca del finanziamento, salvo proroga autorizzata da Fonder o impedimento dovuto a causa di forza maggiore, comunicata al Fondo e valutata dalla Direzione.

Con riferimento ai lavoratori religiosi, per la rendicontazione ci si attiene alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'importo del finanziamento concesso viene erogato da Fonder nelle seguenti modalità:

- a. primo svincolo, a titolo di anticipo, pari a 80% del finanziamento del Piano, entro 30 giorni dalla ricezione da parte di Fonder della documentazione completa e corretta di richiesta di acconto inviata dal Soggetto attuatore contestualmente alla comunicazione di avvio Piano, secondo le modalità indicate nel presente Avviso e nel Manuale di gestione del Fondo;
- b. il saldo, pari al 20% del finanziamento è richiesto alla presentazione del rendiconto finale e viene erogato ad approvazione dello stesso da parte di Fonder, dopo aver disposto ed attuato la visita ex post di certificazione ad opera di un revisore contabile o di una società di revisione incaricata da Fonder e iscritta nel registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i. che si realizzerà entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto finale.

Per la richiesta di acconto, è necessario presentare **la garanzia fidejussoria** che deve coprire l'importo finanziato da Fonder dalla data del rilascio fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto finale del Piano, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte di Fonder.

Fonder eroga il finanziamento conseguentemente alla verifica di conformità della documentazione consegnata, ivi compresa la fidejussione.

Il Soggetto attuatore, titolare del finanziamento, può optare per il rimborso dell'intero finanziamento ad approvazione del rendiconto finale, senza richiedere alcun acconto. E' possibile optare per il rimborso a rendiconto indicandolo nella comunicazione di avvio Piano.

Gli Enti beneficiari, attraverso il Soggetto attuatore, devono comunque garantire e documentare il rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla Formazione assicurando **la copertura della quota di cofinanziamento privato** sull'importo totale del Piano formativo nella misura dovuta in base alla suddetta disciplina.

17. CONTROLLI DEI PIANI FORMATIVI

Il Soggetto attuatore nell'accettare il finanziamento erogato da Fonder si impegna a sottoporsi ai controlli previsti dal Fondo e/o richiesti dal Ministero del Lavoro e di mettere a disposizione la documentazione necessaria a tal fine.

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo dei Piani formativi finanziati da Fonder sono disciplinati dal presente Avviso, dalla Convenzione in allegato, dal Manuale di gestione e dalla Procedura di controllo.

I controlli hanno l'obiettivo di verificare lo stato di realizzazione e il regolare svolgimento delle attività finanziate al fine di garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in applicazione dell'Avviso di riferimento e del Manuale di Gestione, nonché più in generale della normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione, controllo e rendicontazione di attività di formazione finanziata.

I soggetti attuatori, titolari del finanziamento, sono obbligati ad accettare i controlli in itinere e finali disposti da Fonder direttamente o da soggetti da esso incaricati, in possesso dei necessari requisiti di competenza e affidabilità.

Da un punto di vista temporale esistono **due momenti di controllo**:

1. verifiche in itinere, riguardante di norma l'attuazione di uno o più progetti formativi del Piano, con l'obiettivo di verificare:
 - a. lo svolgimento del progetto;
 - b. i requisiti richiesti al Soggetto attuatore e da lui dichiarati in sede di domanda di finanziamento e/o nel corso delle attività;
 - c. analisi della coerenza e conformità nello svolgimento delle attività previste dal Piano formativo in termini tecnico-didattici;
 - d. esame della documentazione amministrativa inerente al Progetto oggetto del controllo (curricula, contratti, forniture, etc.).

A conclusione della verifica in itinere possono essere indirizzate al Soggetto attuatore le prescrizioni ritenute necessarie per l'eventuale rettifica di scelte operative non ritenute conformi alla corretta gestione e rendicontazione del Piano finanziato o che nella pratica applicazione abbiano evidenziato problematiche. Saranno inoltre segnalate criticità significative emerse in sede di verifica delle attività in aula aventi impatto sul riconoscimento delle spese rendicontate;

- verifiche ex post. La verifica è effettuata dal revisore contabile o dalla società di revisione, nominati da Fonder, ed è finalizzata alla certificazione del rendiconto presentato dal Soggetto attuatore che il revisore dovrà rilasciare al Fondo. Tale ispezione è sempre concordata con il Soggetto attuatore e riguarda tutti i progetti del Piano. Al momento dei controlli, presso la sede ove si svolge la verifica amministrativo-contabile, i giustificativi di spesa devono essere esibiti in originale, come in originale devono essere le registrazioni utilizzate per l'attuazione del Piano formativo: registri di classe, report, etc.. E' ammessa la presentazione in copia conforme solo nel caso in cui l'originale non possa essere rimosso dal luogo ove custodito (ad esempio presso gli Enti beneficiari: libro matricola; busta paga; etc.). La visita ex post, concordata tra Fonder e il Soggetto attuatore, deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto del Piano formativo. Si precisa che in sede di visita ex-post, la

società di revisione verificherà l'eleggibilità di tutti i lavoratori in formazione, al fine di accertare che rientrino nelle tipologie di cui al parag. **5. Destinatari degli interventi**.

Al fine di garantire tracciabilità e trasparenza, tutte le verifiche effettuate da Fonder sono oggetto di registrazione sugli appositi verbali predisposti dal Fondo. Gli esiti delle verifiche sono comunicate nel giudizio sintetico al Soggetto attuatore esaminato.

Le carenze o inadempienze rilevate in sede di verifica potranno determinare, in relazione alla loro gravità, l'adozione di provvedimenti da parte di Fonder che possono giungere al mancato riconoscimento delle spese sostenute, in tutto o in parte.

18. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel quadro del presente Avviso, i documenti trasmessi dai Soggetti attuatori a Fonder per via telematica attraverso l'area loro riservata su fonderweb, a loro accessibile previa registrazione, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, poiché il sistema di trasmissione tramite fonderweb è idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. Di conseguenza il documento informatico trasmesso per via telematica attraverso fonderweb si intende spedito dal Soggetto attuatore e si intende consegnato a Fonder nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

E' fatto obbligo al Soggetto attuatore di :

- presentare la domanda di finanziamento ed effettuare la gestione e la rendicontazione del piano formativo tramite fonderweb;
- svolgere le attività del Piano nei tempi previsti nell'Avviso e secondo le modalità indicate nel Manuale di gestione;
- inviare la documentazione di rendicontazione entro i termini di cui al parag. 15 dell'Avviso;
- conservare l'adesione a Fonder fino al saldo del finanziamento da parte del Fondo;
- rispettare ogni altra disposizione del presente Avviso e atto o comunicazione emanato da Fonder.

Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali che regolamentano l'erogazione del piano formativo:

- sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti da Fonder e/o dal Ministero del Lavoro;
- conservare tutta la documentazione originale inerente l'attività svolta per 5 anni successivi all'approvazione del rendiconto da parte del Fondo e tenerla a disposizione per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente da Fonder o su richiesta del Ministero del Lavoro;
- assumersi la responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fonder, anche nei confronti di terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi all'attuazione del Piano formativo.

In caso di perduranti ritardi e/o reiterati ovvero inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso, Fonder si riserva il diritto di revocare il finanziamento concesso per il Piano formativo in questione e di procedere eventualmente al recupero degli importi erogati.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. (c.d. “*Codice in materia di protezione dati personali*”) Fonder informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti attuatori e dai beneficiari finali che presentano domanda di finanziamento. I dati sono sottoposti a trattamento, informatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il presente Avviso. Tali dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è Fonder.

20. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FONDER

E' disponibile un servizio di assistenza tecnica:

- tramite telefono, al numero 06 85457401;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: segreteria@fonder.it ;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di Fonder.

Inoltre sarà attivo un help desk tecnico relativo alle problematiche software:

- al numero telefonico 06 85457403;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: ict@fonder.it .